

In tal caso, la deroga al regime generale attiene esclusivamente al contenuto della dichiarazione e, segnatamente, all'aspetto relativo alla specifica in dettaglio della valuta, dei titoli e dei valori mobiliari trasferiti.

Di conseguenza, il vettore transitante risulta comunque tenuto a presentare la dichiarazione, nei modi e nei termini stabiliti in via generale dalla legge. Senonché, l'indicazione del denaro, dei titoli e dei valori mobiliari oggetto di trasferimento, con il relativo importo, può essere sostituita da una distinta dei valori trasferiti datata e sottoscritta dal mittente, che costituisce parte integrante della dichiarazione.

Sotto il profilo sanzionatorio, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della Legge 227/1990 - come sostituito dal D.Lgs. 125/1997 - il mancato o irregolare adempimento dell'obbligo di dichiarazione, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo da 103 euro fino al 40 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire eccedente il controvalore di 12.500 euro.

Sulla base dell'art. 13, comma 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene eseguito il sequestro, che colpisce il 40% dell'eccedenza rispetto alla franchigia di € 12.500, ovvero l'intero ammontare allorché l'oggetto da sequestrare sia indivisibile (es. un solo titolo di credito di importo superiore a € 12.500), ovvero sia ignoto l'autore della violazione.

Ulteriore fattispecie penale è contenuta nel comma 8-bis dell'art. 5 della Legge 227/1990, che punisce con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 516 a 5.164 euro chiunque, nel rendere la dichiarazione prevista, ometta di indicare le generalità del soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, ovvero le indica false, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

EVOLUZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO COMUNITARIO.

Nella specifica materia è intervenuto il Regolamento (CE) 1889/2005 del 26 ottobre 2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, con la precipua finalità di armonizzare gli elementi fondamentali delle legislazioni dei vari Stati membri per garantire un livello equivalente di sorveglianza sui movimenti di denaro contante attraverso le frontiere dell'Unione Europea, senza pregiudizio delle misure nazionali volte a controllare i flussi di capitali all'interno dell'Unione Europea.

A tal riguardo, a decorrere dal 15 giugno 2007, ogni persona fisica, in entrata nell'Unione Europea o in uscita dalla stessa, che trasporti denaro contante o strumenti negoziabili al portatore di importo pari o superiore a € 10.000 sarà tenuto ad effettuare apposita dichiarazione, il cui inadempimento sarà punito con sanzioni stabilite dai singoli Stati membri.

Per l'ordinamento italiano le maggiori novità sono:

- la soglia a 10 mila euro da cui scatta l'obbligo di dichiarazione per i movimenti extra comunitari di contante;
- la specificazione dei dati aggiuntivi rispetto a quelli attualmente previsti dal modulo utilizzato in Italia, quali l'indicazione del destinatario del denaro contante,

dell'origine e della destinazione del denaro contante, dell'itinerario seguito e del mezzo di trasporto utilizzato;

- la previsione di forme di coordinamento e scambio di informazioni tra le autorità competenti ai sensi del regolamento 1889/2005 e le autorità di cui all'articolo 22 della direttiva 2005/60/CE, al fine di integrare l'obbligo di controllare le operazioni effettuate tramite intermediari abilitati, di cui alla terza direttiva comunitaria, con l'obbligo di monitorare i movimenti di denaro contante da e verso la Comunità.

3. ATTIVITA' SVOLTA E RISULTATI CONSEGUITI.

L'azione di servizio dei Reparti della Guardia di Finanza nel settore valutario è svolta attraverso:

- la sistematica attività di controllo presso i valichi di frontiera e le zone aeroportuali;
- gli *input* investigativi derivanti dallo sviluppo segnalazioni di operazioni sospette ex art. 3 della legge n. 197 del 5 luglio 1991 ovvero di quelli scaturenti dai controlli ispettivi antiriciclaggio ai sensi dell'art. 5, comma 10 della citata legge antiriciclaggio;
- l'esecuzione di mirate indagini di polizia giudiziaria;
- l'approfondimento dell'attività di *intelligence* eseguita da altri Reparti o Enti esterni al Corpo, riguardanti, in particolare, sequestri di valuta, titoli di credito e documentazione bancaria operati principalmente alle frontiere.

Con riferimento ai controlli presso i valichi di frontiera ovvero nelle zone aeroportuali, l'attività transfrontaliera si concretizza nel rinvenimento di:

- a. denaro, titoli e valori mobiliari, di importo superiore a 12.500,00 euro, per i quali è stata omessa la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3 del decreto legge 167/1990, come risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 del d. lgs. 125/1997. In tale ipotesi è contestuale l'accertamento e la constatazione dell'illecito amministrativo a carattere valutario, ex art. 29 del DPR 148/1988, nonché il sequestro amministrativo dei valori rinvenuti, con le modalità previste dalla citata normativa di settore;
- b. documentazione idonea ad attestare la costituzione e/o la disponibilità di investimenti all'estero, ovvero attività estere di natura finanziaria. In questo contesto, l'attività si estrinseca nell'acquisizione, in copia fotostatica, della documentazione rinvenuta e nella trasmissione della stessa, per i successivi adempimenti operativi, al Reparto del Corpo competente.

Gli esiti dell'attività svolta hanno consentito di individuare nel 2006 **1.691 violazioni**, con la verbalizzazione di **1.966 soggetti** ed il sequestro di titoli, valuta nazionale ed estera per un valore complessivo pari a circa **28.338.523 euro**.

Gran parte delle irregolarità riscontrate sono riconducibili alla violazione amministrativa dell'art. 5, comma 3 della Legge 227/1990, che punisce il mancato o irregolare adempimento dell'obbligo di dichiarazione, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

4. ANALISI DEL FENOMENO E SISTEMI DI FRODE RILEVATI.

Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza - reparto specialistico con proiezioni operative su tutto il territorio nazionale ed una consolidata esperienza in materia d'investigazioni patrimoniali e finanziarie - ha svolto una costante analisi della fenomenologia delle rimesse dei migranti e delle correlate modalità di trasferimento del denaro, unitamente al monitoraggio dei risultati di servizio ottenuti dai Reparti del Corpo, in particolar modo presso i valichi di frontiera.

(1) Analisi del fenomeno delle rimesse

In Italia, parallelamente al forte incremento dei flussi di rimesse ad opera di immigrati attuati attraverso i canali bancari ufficiali, esistono flussi, anch'essi in deciso incremento, che transitano attraverso i cd. canali informali e che finiscono, inevitabilmente, per sfuggire a ogni forma di controllo e monitoraggio.

In particolare, dall'attività investigativa svolta è emerso che l'offerta dei servizi finanziari utilizzati dai migranti per le rimesse è divisibile in due comparti:

- la finanza ufficiale o formale, rappresentata dalle banche e dalle istituzioni non bancarie, quali i *money transfer*,
- quella sommersa o informale in cui operano le reti informali, c.d. *underground banking*.

In particolare, i sistemi di finanza informale (*underground banking*) sono contraddistinti da elementi di informalità e fiducia su base etnica, che non richiedono un sistema di leggi formali o i riscontri documentali caratteristici dei sistemi formali bancari.

Si tratta, sostanzialmente, di sistemi preordinati alla ricezione di denaro e di altri valori attraverso il trasferimento da un ordinante ad un beneficiario che risiede in una diversa zona geografica. Il trasferimento è realizzato al di fuori del sistema bancario tradizionale, facendo ricorso ad istituti finanziari non bancari ovvero ad attività commerciali, che svolgono prevalentemente una funzione non finanziaria.

Il riscontro della portata del fenomeno non è ovviamente basato su statistiche ufficiali, attesa la sua natura sommersa, ma su una casistica specifica e su indagini campionarie mirate, dalle quali si può ragionevolmente dedurre che il reale ammontare delle rimesse sia probabilmente molto più alto, o almeno pari, ai flussi transitati attraverso i canali ufficiali.

Secondo il Rapporto annuale Global Economic Prospects (GEP) per il 2006, pubblicato dalla Banca Mondiale, nel 2005, a livello mondiale, i migranti hanno inviato nei rispettivi paesi d'origine circa 250 miliardi di dollari¹, di cui 167 utilizzando i canali ufficiali, quali banche e agenzie private di transazioni internazionali.

¹ World Bank's annual Global Economic Prospects report for 2006 "The Economic Implications of Remittances and Migration". Washington, 17 novembre 2005.

Almeno altri 80 miliardi di dollari avrebbero viaggiato, invece, attraverso canali informali quali, a titolo esemplificativo, l'*hawala* per gli islamici, l'*hundi* per gli indiani, il *Fei- Ch'ien* per i cinesi.

Sempre nel 2005, i paesi che hanno ricevuto la maggior parte delle rimesse registrate sono l'India (21,7 miliardi di dollari), la Cina (21,3 miliardi di dollari), il Messico (18,1 miliardi di dollari) e le Filippine (11,6 miliardi di dollari).

Quelli in cui le rimesse costituiscono la maggiore proporzione rispetto al prodotto interno lordo sono il Tonga (31%), la Moldavia (27,1%), il Lesoto (25,8%), Haiti (24,8%) e la Bosnia e l'Herzegovina (22,5%).

L'Italia si colloca, da almeno venti anni, nell'ambito di una rete di flussi migratori che l'hanno fatta diventare un paese a forte insediamento, con un processo di crescita della popolazione straniera che nel decennio appena trascorso ha assunto andamenti molto accentuati.

Le rimesse di cittadini stranieri residenti in Italia sono cresciute, nel 2005, del 15,8% rispetto all'anno precedente e hanno quasi raggiunto i 2,5 miliardi di euro.

L'aumento è stato principalmente determinato dalla forte dinamica delle rimesse verso l'Asia, cresciute del 37,1%, mentre si è avuta una crescita di poco superiore alla media per quelle verso l'Europa (+16,8%), un aumento più contenuto per quelle verso le Americhe (+8,3%) e una netta flessione per quelle verso l'Africa e l'Oceania².

Le cifre ufficiali colgono tuttavia un aspetto parziale del fenomeno atteso che i dati statistici censiscono unicamente quelle transazioni che avvengono tramite istituzioni bancarie ufficiali, le poste, gli uffici di cambio e le agenzie specializzate di *money transfer*. In realtà, il volume effettivo dei trasferimenti è molto maggiore di quello formalmente registrabile, in quanto si stima che solo il 50-55% venga trasferito su canali formali.

Il successo di questa modalità di trasferimento di fondi è dovuto sostanzialmente all'efficienza in termini di costi e di tempo (24/48 ore, contro la settimana mediamente impiegata dal sistema bancario), alla estrema accessibilità al servizio non solo da parte dell'immigrato ma, principalmente, del ricevente nonché alla possibilità di eludere qualunque tipo di controllo.

Il sistema, infatti, pur non essendo necessariamente preordinato a scopi illeciti o criminali, fondandosi su una generica esigenza di occultamento, che riduce o annulla la possibilità di identificare sia l'origine che la destinazione dei flussi finanziari, si potrebbe prestare ad essere utilizzato come un efficace meccanismo per il riciclaggio o il finanziamento di attività illecite.

In particolare, l'attività finanziaria sopra descritta può essere funzionale ad occultare sia la natura illegale di un determinato flusso di capitali (*money laundering*: riciclaggio di capitali illeciti) sia ad indirizzare flussi di denaro verso

² A mettere in evidenza questi dati forniti dall'U.I.C. è il Dossier statistico "Immigrazione 2006", realizzato dalla Caritas Migrantes, in collaborazione con organizzazioni internazionali, strutture pubbliche e associazioni.

attività illecite (*money dirtying*: finanziamento di attività criminose o terroristiche).

(2) Sistemi di frode rilevati

Nel descritto contesto, il Nucleo Speciale ha condotto indagini che hanno sostanzialmente messo in luce come tale sistema alternativo di rimesse sia molto diffuso ed utilizzato principalmente da parte di soggetti appartenenti all'etnia cinese ma anche indiana e bangladese.

Una prima attività di servizio è riconducibile allo sviluppo di numerose segnalazioni per operazioni sospette nei confronti di cittadini extracomunitari, prevalentemente indiani e del Bangladesh.

Le citate segnalazioni hanno tratto origine dalla discordanza delle numerose operazioni finanziarie, poste in essere dai soggetti segnalati sui rispettivi rapporti di conto corrente bancari, con il profilo economico degli stessi, risultati essere operai agricoli o titolari di imprese individuali esercenti l'attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e/o Phone-Center.

L'operatività posta in essere da tali soggetti si è concretizzata nella raccolta di fondi operata da numerosi collettori nelle diverse aree geografiche nei confronti dei propri connazionali ivi dimoranti, che avevano la necessità di far giungere i propri risparmi ai familiari residenti nei Paesi di origine nel minor tempo possibile e con minori spese rispetto a quelle convenzionalmente sostenute utilizzando i regolari canali bancari e/o servizi di *money transfer*.

Successivamente, il denaro raccolto dai citati collettori è stato, nella maggior parte dei casi, versato sui conti correnti dei denunciati, i quali, sia in prima persona (attraverso l'utilizzo dei propri rapporti bancari) che per il tramite degli altri connazionali coinvolti, hanno provveduto al trasferimento del denaro raccolto, generalmente con le causali "regalia" e/o "rimessa", a persone fisiche e/o giuridiche site in diversi Paesi esteri.

Queste ultime, mediante un sistema di compensazione, provvedevano, a loro volta, a consegnare le somme di denaro ai familiari all'estero dei connazionali residenti in Italia, per gli importi corrispondenti a quelli originari.

Al termine dell'attività, sono stati denunciati alle Autorità Giudiziarie 23 soggetti per il reato di cui all'art. 132, comma 1, T.U.L.B. (*abusiva attività finanziaria*) per avere esercitato nei confronti del pubblico attività finanziaria in assenza delle preventiva iscrizione nell'elenco generale di cui all'art. 106 T.U.L.B., tenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

L'ammontare complessivo delle somme illecitamente trasferite ammonta ad euro 39.756.043.

Nell'ambito di altra operazione, denominata "L'oro del dragone", attualmente in fase conclusiva, sono state accertate condotte che per i loro intrinseci profili potrebbero avere connessioni con i fenomeni di "Hawala Banking".

Il servizio ha tratto origine da una ispezione antiriciclaggio finalizzata alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 197 del 1991 nei

confronti di una società con sede in Milano, di proprietà di soggetti cinesi, che è risultata essere gestita come una vera e propria banca finalizzata a favorire le necessità di connazionali aventi dimora nel capoluogo lombardo.

L'intervento ispettivo ha consentito di rilevare, oltre all'illecita attività bancaria, anche l'esercizio di abusivo di quella di agente in attività finanziaria connessa all'effettuazione di operazioni cosiddette di "*money transfer*" e di quella di mediatore creditizio per la concessione di mutui bancari.

Nel corso dell'intervento sono stati sequestrati 220.000 euro in contanti e titoli di credito per un ammontare di 120.000 euro.

L'esame della documentazione acquisita ha permesso, inoltre, di quantificare in 40 milioni di euro il giro d'affari complessivo delle attività abusive svolte dalla prefata "banca cinese" e sono state accertate 890 operazioni di trasferimento di denaro verso la Repubblica Popolare Cinese, nel periodo dal 15.11.2004 al 27.04.2005, per un importo di 7.129.380 di euro.

Le operazioni analizzate hanno presentato le seguenti anomalie:

- per l'effettuazione dei trasferimenti di fondi, l'esecutore dell'operazione ha esibito copia dei documenti di altri soggetti di nazionalità cinese;
- i beneficiari di tali somme sono soggetti ricorrenti (a fronte di 619 soggetti mittenti corrispondono solo 130 soggetti beneficiari);
- le operazioni di trasferimento di denaro sono avvenute per valori sotto soglia.

L'attività svolta ha consentito di deferire all'Autorità Giudiziaria 8 soggetti per l'abusiva attività di raccolta del risparmio, l'abusiva attività bancaria e finanziaria e l'abusiva attività di mediazione creditizia.

Infine, nel corso di una ispezione antiriciclaggio condotta, nel 2006, nei confronti di una società finanziaria esercente l'attività di "*money transfer*" in favore di soggetti di nazionalità cinese, è stato evidenziato un particolare "modus operandi" utilizzato per l'effettuazione delle operazioni di trasferimento di denaro all'estero.

In particolare la società ispezionata, non abilitata ad operare per importi superiori ad € 12.500, avvalendosi di due punti operativi in Roma, ha effettuato operazioni di trasferimento per importi complessivi superiore ad un milione di euro giornalieri, tramite centinaia di singole operazioni per importi di poco inferiori alla soglia dei 12.500 euro (€ 12.399 per l'operazione di trasferimento + € 100 a titolo di commissione).

Sulla base dell'importo delle singole operazioni e degli importi complessivamente trasferiti nella medesima giornata è stato rilevato, per ognuna delle giornate esaminate, che mediamente più di 100 soggetti (in alcuni casi anche 250) si sarebbero recati, nello stesso giorno, presso i due punti operativi della società, per richiedere l'effettuazione delle predette operazioni di trasferimento.

Ciò ha fatto presupporre che l'attività di "*money transfer*", riconducibile per la quasi totalità a trasferimenti di denaro verso la Cina richiesti da soggetti appartenenti a tale etnia, non sia stata posta in essere con le modalità registrate negli archivi informatici tenuti ai sensi della normativa antiriciclaggio, ma che, invece, possa essere riferita a soggetti diversi da quelli censiti, allo stato non identificati, ed interessati in attività economiche illecite.

In tal senso, il frazionamento in centinaia di singole operazioni delle somme trasferite, rende difficile l'individuazione sia dell'importo effettivo delle stesse sia dell'origine delle provviste.

In relazione al descritto sistema di frode, sono attualmente in corso indagini tese all'individuazione della effettiva provenienza delle somme movimentate, nonché alla verifica dell'esistenza di eventuali attività illecite correlate all'evasione fiscale, alla contraffazione e commercio di marchi, ad acquisti ed importazioni di merci in evasione dei dazi doganali.

5. MONITORAGGIO DEI FLUSSI TRANSFRONTALIERI DEI CAPITALI.

Con riguardo all'operatività nel settore della circolazione transfrontaliera dei capitali, il Nucleo Speciale ha rilevato elementi di interesse anche dall'esame delle segnalazioni di risultato di servizio che pervengono dai Reparti del Corpo, specie quelli operanti ai valichi di frontiera.

Da tale monitoraggio, è emerso che i soggetti di nazionalità cinese risultano, tra gli stranieri, i maggiori esportatori/importatori di valuta e/o titoli, in violazione alla normativa in materia di obbligo di dichiarazione di capitali al seguito di cui alla Legge 227/1990.

Al riguardo, appare verosimile ritenere che gli individui di etnia cinese, poco inclini per retaggio ad utilizzare i canali finanziari ufficiali ed ancor meno quelli occidentali, continuino ad effettuare - in via preferenziale - i trasferimenti di liquidità in modo non ufficiale anche per esigenze di tipo commerciale, servendosi di corrieri *ad hoc* e dei cosiddetti "circuiti finanziari informali", al fine di:

- reinvestire i proventi del commercio legale e/o illegale compiuto dagli stessi sul suolo europeo, anche attraverso la diretta compravendita nelle regioni dell'estremo oriente di merci da destinare al mercato dell'Unione Europea;
- fornire i mezzi di sussidio ai parenti rimasti nel paese di origine;
- avere la possibilità, soprattutto nel caso in cui le disponibilità siano il frutto di azioni compiute dalla criminalità cinese, di costituire illecite risorse finanziarie in altri Stati.

In particolare, nell'anno 2006³ è stato constatato che i cinesi sono la prima componente etnica straniera, tra le quelle straniere coinvolte, che presenta il maggior numero di casi di violazione alla normativa in argomento.

³ Il monitoraggio è stato effettuato sulla base delle segnalazioni di risultato di servizio inoltrate dai Reparti del Corpo ai sensi della circolare 250.000 del 20/07/1995 del Comando Generale, direttamente disponibili presso gli archivi del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria.

Si riportano, di seguito, due prospetti di sintesi riepilogativi delle violazioni contestate, del numero di soggetti verbalizzati e dei relativi sequestri operati:

NAZIONALITÀ	NR. VIOLAZIONI	NR. SOGGETTI VERBALIZZATI
ITALIA	320	346
CINA REP.POP.	25	25
NIGERIA	18	17
ALBANIA	7	7
SVIZZERA	7	7
EGITTO	4	4
FRANCIA	3	4
ALGERIA	3	4
RESTANTI ETNIE ⁴	98	91
Totale	485	505

SEQUESTRI OPERATI AMBITO SETTORE CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI CAPITALI (D.Lgs 125/1997) (Gli importi si intendono in euro)				
NAZIONALITÀ	SOMME DI DENARO	TITOLI	DOCUMENTAZIONE VALUTARIA	ESTRATTI O SALDI DI C/C
ITALIA	66.726.608	29.952.097	433.894.571	1.411.161.347
CINA	1.836.620	5.602.055	115.668	0
NIGERIA	1.331.194	0	0	0
ALBANIA	243.440	0	0	0
SVIZZERA	200.190	28.800	20.869.256	0
EGITTO	162.070	15.000	0	0
FRANCIA	180.000	0	0	0
ALGERIA	784.600	0	0	0
RESTANTI ETNIE	4.672.964,49	486.764,34	5.454.177,33	338.657,47
TOTALE	76.137.686,49	36.084.716,34	460.333.672,33	1.411.500.004,47

⁴ Dato riferibile a soggetti appartenenti alle restanti seguenti etnie nei confronti dei quali è stato elevato un numero di verbali di constatazione pari a uno o a due: Argentina, Belgio, Brasile, Burundi, Canada, Costa d'Avorio, Ecuador, Germania, Ghana, Giordania, Gran Bretagna, Grecia, Guinea, India, Iran, Israele, Jugoslavia, Libano, Libia, Marocco, Olanda, Pakistan, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Senegal, Siria, Thailandia, Tunisia, Turchia, Ungheria, Venezuela e Vietnam.

6. TREND DEI FENOMENI ILLECITI ACCERTATI.

L'analisi dei risultati conseguiti nel corso del 2006 evidenzia un *trend* positivo in raffronto con quello del 2005.

Sotto il profilo quantitativo, si registra infatti un incremento dei risultati, sia in ordine alle infrazioni accertate che al numero dei soggetti verbalizzati.

Per quanto concerne il dato riferito ai sequestri, quello relativo al 2006 (euro 28.338.523) non appare confrontabile con quello del 2005 (euro 957.096.292), in quanto quest'ultimo è comprensivo di un eccezionale sequestro di titoli esteri pari ad euro 948.305.405.

Anno	Violazioni	Soggetti Verbalizzati
2005	1.570	1.782
2006	1.691	1.966
Variazione %	+7,7	+10,3

U/C

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 123
00184 ROMA
TEL. 06/46631

UNITÀ DI COORDINAMENTO, PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI

N.

61/392

DA CITARE NELLA RISPOSTA

ROMA,

16 MAR. 2007

Documento
MEF - I DIPARTIMENTO
Archivi Centralizzati Tesoro



MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Dipartimento del Tesoro
Direzione V - Ufficio III
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

OGGETTO: relazione sull'attività svolta in materia valutaria nell'anno 2006 (art. 40 del D.P.R. n. 148/1988).

Si trasmette in allegato, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 148/1988, la relazione predisposta da questo Ufficio sull'attività svolta in materia valutaria nell'anno 2006.

Distinti saluti.

Ministero dell'Economia e delle Finanze DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V UFFICIO I
23 MAR 2007
30164
Prot. n.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

C. PILO BOY *S. GUADAGNO*

All.



UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**RELAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 40 DEL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 148,
SULLA ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E DI ACCERTAMENTO DELLE
INFRAZIONI VALUTARIE SVOLTA DALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

Nell'ambito dell'attività di accertamento delle violazioni in materia di dichiarazioni relative al trasporto transfrontaliero di valori (D.Lgs. n. 125/97), l'Ufficio ha provveduto a:

- trattare 1006 contesti, elevati dagli organismi preposti alle funzioni di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in considerazione, Dogane e Guardia di Finanza. L'ammontare delle violazioni contestate, commisurate all'entità dei valori portati al séguito, è stato pari a 189.998.365,35 €;
- predisporre la relazione tecnica per il Ministro, prevista dall'art. 31 D.P.R. n. 148/88. All'esito della valutazione delle relazioni tecniche trasmesse dall'Ufficio, le sanzioni comminate per n. 65 contesti instaurati nell'anno 2006 ammontano a 3.934.293,46 €;
- definire in via breve n. 748 contesti (ex art. 30 D.P.R. n. 148/88); nel complesso, detti provvedimenti hanno comportato, per l'Erario, un introito di cassa complessivo di 21.523.789,84 €;
- elaborare periodicamente i dati riguardanti le dichiarazioni relative al trasporto transfrontaliero di valori, dandone comunicazione agli organismi competenti per lo svolgimento delle verifiche.

Ancora, l'Ufficio, in relazione all'indagine volta a rilevare la consistenza al 31.12.2004 degli investimenti di portafoglio italiani all'estero e degli investimenti diretti italiani all'estero ed esteri in Italia in adempimento di precisi impegni di "reporting" nei confronti del Fondo Monetario Internazionale, ha proceduto alla trattazione di 403 contesti, a carico dei soggetti che non avevano trasmesso le informazioni richieste dall'Ufficio. All'esito della valutazione delle relazioni tecniche, trasmesse al Ministro come previsto dall'art. 31 D.P.R. n. 148/88, le sanzioni sinora comminate per 156 contesti ammontano a € 151.470.

L'attività di verifica dell'osservanza, da parte del sistema degli intermediari abilitati, delle norme emanate in materia di segnalazioni statistico – valutarie è continuata nel corso dell'anno 2006.

Sono stati ispezionati 45 intermediari abilitati: in particolare sono stati effettuati 31 interventi presso enti creditizi, 2 presso imprese assicurative, 5 presso società fiduciarie, 4 presso società di intermediazione mobiliare, 2 presso società di gestione del risparmio ed uno presso cambiavalute abilitato ad operare in contanti ex art. 4, comma 2, della Legge 197/91.

L'analisi della qualità dei flussi informativi trasmessi dai singoli intermediari, operata mediante campionatura di congrui periodi di operatività, ha consentito di accertare il sostanziale rispetto degli obblighi di segnalazione delle comunicazioni statistico-valutarie.



UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Nei confronti di quattro intermediari, tuttavia, la scarsa attenzione prestata alla materia e le conseguenti criticità organizzative e procedurali hanno determinato la redazione di processi verbali di accertamento per la violazione del combinato disposto dell'art. 21 del D.P.R. 148/88 e dell'art. 7 del D.Lgs. 6.9.1989 n. 322.

Nel corso degli interventi ispettivi è stato verificato, inoltre, il rispetto da parte degli intermediari dei provvedimenti in materia di embargo emessi dalla Unione Europea e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Viene prestata altresì attenzione ad eventuali evidenze di movimenti transfrontalieri per verificare l'adempimento degli obblighi segnaletici.

Sono stati effettuati anche controlli cartolari volti a determinare la consistenza degli investimenti diretti e di portafoglio italiani all'estero ed esteri in Italia, interessando 1.307 operatori che non hanno inviato i dati richiesti; in tale ambito si è proceduto nei confronti di coloro che sono risultati inadempienti redigendo n. 287 processi verbali di accertamento, da trattare ai sensi del già citato art. 31 del D.P.R. 148/88. Tale attività è stata svolta nei confronti di un campione di imprese quotate e non quotate nei mercati regolamentati.

BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Documento
MEF - I DIPARTIMENTO

Archivi Centralizzati Tesoro



SERVIZIO POLITICA MONETARIA E DEL CAMBIO (822)

DIVISIONE SEGRETERIA (024) 13.3.2007

N. 263967 Roma,
(da citare nella risposta)

Codice destinatario

Rifer. a nota n.

del

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

Dipartimento del Tesoro

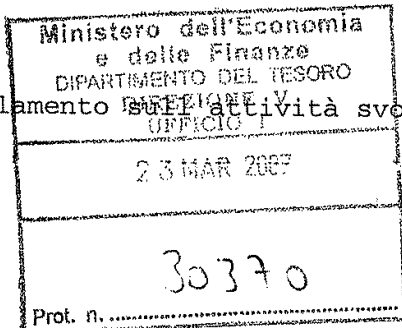
Direzione V

Via XX Settembre, 97

00187 ROMA

Fascicolo H1

Sottoclassificazione

Oggetto: Relazione al Parlamento sull'attività svolta in materia di infrazioni
valutarie.

Si fa riferimento alla consueta relazione analitica annuale sull'attività svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie, prevista dall'art. 40 D.P.R. del 31.03.1988 n.148 (Testo Unico valutario).

A tal fine, con riferimento agli adempimenti in materia di segnalazioni statistiche ex art. 21 D.P.R. 148/88 nonché ad altri obblighi informativi (monitoraggio fiscale), si comunica che nel corso dell'attività ispettiva svolta nel 2006 sul sistema bancario e finanziario non si sono evidenziate irregolarità della specie.

Per quanto concerne i divieti connessi a misure di embargo, si segnala che in occasione di un accertamento ispettivo condotto presso la succursale di una banca iraniana è stata rilevata operatività di credito documentario a favore di una società oggetto di misure di embargo da parte degli Stati Uniti, in quanto asseritamente coinvolta in programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa (Executive Order no. 13382/05). In proposito, si precisa che si è già provveduto ad informare il Comitato di Sicurezza Finanziario (CSF) di codesto Ministero, trasmettendo le parti del rapporto di possibile interesse.

Si porgono distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE